



COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Commercio e Attività Produttive



Prot. 7370

Povoletto, 07/07/2016

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea "9^ MEMORIAL FAGIO"

IL SINDACO

VISTA la domanda unica di richiesta di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo art. 68 e art. 80 del tulp, di segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande e relativa notifica sanitaria presentata dal Sig. **GOSPARINI STEFANO**, nato a **Udine (UD)** il **22-03-1967**, residente in **Povoletto (UD)**, **Via Ermes Di Colloredo 28/C**, in qualità di Presidente dell'Associazione "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARPISIA**", avente sede in **REMANZACCO, VIA SALT, 48**, pervenuta al Protocollo dell'Ente in data **04-07-2016** al n. **7180**, relativa alla manifestazione "**9^ MEMORIAL FAGIO**", che si terrà a **Povoletto**, in località **Parco al Torre** dal **08/07/2016** al **10/07/2016**;

PRESO ATTO che è stato nominato responsabile della manifestazione il Sig. **GOSPARINI STEFANO**;
RILEVATO che in sede di esame del progetto di manifestazione temporanea, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi in data **07-07-2016** alle ore **10:30** prot. **7357**, ha espresso parere positivo con prescrizioni al progetto delle strutture che saranno realizzate per lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

DATO ATTO che il responsabile della manifestazione ha dichiarato un affollamento massimo di n. 200 persone contemporaneamente presenti;

RILEVATO CHE che il D.P.R. 311/01 art. 4 ha riformulato l'art. 141 del Regolamento di attuazione del Tulp e consente che "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno";

VISTA la relazione tecnica a firma dell'Ing. Borgobello Lucio prot. **7361** del **07-07-2016** presente agli atti, che dichiara l'idoneità statica delle strutture allestite e la rispondenza a quanto prescritto dal DM del 19-08-1996;

VISTA la documentazione presente agli atti;

VISTO l'art. 4 c. k) della L.R. 29/2005 "Disciplina organica in materia di attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande";

VISTO il R.D. 18.06.1931 n. 773 "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

VISTO l'art. 17 del D.P.R. 15.01.1987 n. 469

AUTORIZZA

il Sig. **GOSPARINI STEFANO**, meglio evidenziato nelle premesse, in qualità di Presidente dell'Associazione "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARPISIA**", avente sede in **REMANZACCO, VIA SALT, 48**, allo svolgimento della manifestazione di spettacolo e trattenimento pubblico, denominata "**9^ MEMORIAL FAGIO**", che si terrà a **Povoletto**, in località **PARCO AL TORRE** dal **08/07/2016** al **10/07/2016** come da programma presentato.

Dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli di cui al verbale prot. 7357 del 07-07-2016, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Si ribadisce che non sono autorizzati strutture o allestimenti che non siano stati analizzati durante la succitata Commissione Comunale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli.

Inoltre:

VISTA la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di impianti rumorosi e/o di diffusione sonora in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalle normative vigenti;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'ARPA Prot. n. 8943 del 23-06-2010 per la medesima manifestazione;

VISTE la L. n. 477/1995 e la L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", in particolare l'art. 20 c. 6);

VISTI i D.P.C.M. 1.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno" e D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

RICHIAMATE altresì le "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico", stilate all'ARPA regionale nel maggio 2008;

CONCEDE

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. sopra richiamati durante la manifestazione **"9^a MEMORIAL FAGIO"**, organizzata dalla Associazione **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARPISIA"**, dal **08/07/2016** al **10/07/2016** a **Povoletto** in località **PARCO AL TORRE**, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- **le emissioni sonore eccedenti i limiti di legge dovranno terminare:**
venerdì 08/07/2016 alle ore 01:00;
la notte tra sabato e domenica 09/07/2016 alle ore 01:30;
domenica 10/07/2016 alle ore 24:00;
 - **a partire dalle ore 22.00 inizio del periodo notturno, così come previsto dal D.C.P.M. 1.3.91 e dal D.M. Ambiente del 16.3.98 in relazione al diritto alla quiete e al riposo, il volume della diffusione sonora sia comunque ridimensionato;**
 - **i diffusori acustici dovranno essere collocati e regolati in modo tale da evitare di diffondere il suono direttamente verso le abitazioni circostanti;**
 - **in ogni caso le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, pur nei limiti compatibili con la manifestazione in atto;**
 - **nell'arco temporale in cui non è prevista la deroga si ritengono comunque validi i limiti di rumore previsti dal D.C.P.M. 1.3.91, dalla L. n. 447 del 26.10.1995, dal D.C.P.M. 14.11.1997 e dal D.M. Ambiente del 16.3.1998;**
 - **interrompere l'emissione di suoni amplificati dalle ore 12.30 alle 15.30;**
 - **la variazione del soggetto, cui il presente atto è intestato, richiederà una voltura da parte del soggetto subentrante.**
- L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà la revoca della concessione in deroga ai limiti di rumore e l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. 447/1995.
 - La manifestazione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, di impianti tecnologici, di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di ordine e sicurezza pubblica di cui alle leggi vigenti.
 - La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Si obbliga all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **adoperarsi perché le uscite di sicurezza siano sempre accessibili e non vengano bloccate da alcun dispositivo che possa compromettere e/o ostacolare la loro rapida e sicura apertura per permettere il normale deflusso delle persone;**
2. **negli ambienti al chiuso, vietare e vigilare sul continuo rispetto del divieto di fumo, di uso di fiamme libere, di deposito e/o manipolazione di materiali infiammabili, accumulo di rifiuti e/o scarti combustibili;**
3. **predisporre un adeguato servizio interno di vigilanza antincendio, composto da persone in possesso di idoneo attestato;**
4. **non somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante le manifestazioni sportive e musicali all'aperto in programma, come previsto dall'art. 68 c. 4 della L.R. 29/2005.**



IL SINDACO
Andrea ROMITO